



IL RETTORE

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento generale di Ateneo;

Vista la delibera n. 08.41 del 21 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del proprio Regolamento interno;

DECRETA

di emanare il testo del **Regolamento interno del Consiglio di Amministrazione** che di seguito si riporta:

CAPITOLO I Convocazione

ART. 1

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Rettore o dal Prorettore Vicario, nei casi previsti dal successivo art. 10, tutte le volte che lo ritenga opportuno nell'interesse dell'andamento della gestione dell'Ateneo e comunque almeno una volta al mese.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Rettore formula e diffonde il calendario delle adunanze ordinarie del Consiglio per l'esercizio medesimo.

ART. 2

1. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e deve pervenire, almeno cinque giorni prima della data fissata, all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni Consigliere all'atto dell'insediamento.
2. In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente con un preavviso di almeno 24 ore. Contestualmente verrà inviato per posta elettronica il relativo avviso di convocazione.
3. L'avviso di convocazione deve contenere, altresì, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nell'adunanza.
4. Le proposte di delibera relative ai punti all'ordine del giorno, e la relativa documentazione istruttoria, devono essere inserite nel Cloud di Ateneo almeno cinque giorni lavorativi precedenti alla data dell'adunanza.
5. L'ordine del giorno viene pubblicato nell'apposita pagina del portale web di Ateneo.

ART. 3

1. Gli argomenti da trattare, formulati nell'avviso di convocazione in modo chiaro, debbono essere indicati secondo un ordine progressivo. La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito nell'avviso di convocazione; tuttavia, il Consiglio in seduta può mutare l'ordine di trattazione degli argomenti, su proposta del Presidente o di un numero di tre Consiglieri, per giustificati motivi.
2. Un ulteriore ordine del giorno può essere proposto, in aggiunta a quello principale, fino a 24 ore prima della seduta con contestuale inserimento nel Cloud di Ateneo della relativa documentazione istruttoria. Dell'ordine del giorno suppletivo sarà data tempestiva comunicazione a tutti i componenti del Consiglio.
3. Sino all'apertura dell'adunanza, per problemi riconosciuti urgenti dal Rettore-Presidente, il Rettore-Presidente può inserire punti all'ordine del giorno e portarli contestualmente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione con idonea documentazione.
4. Il Rettore provvederà ad iscrivere all'ordine del giorno di una successiva seduta, argomenti richiesti per iscritto da almeno 3 Consiglieri previa istruzione degli stessi da parte dell'Amministrazione.

ART.4



1. I Consiglieri di Amministrazione, di concerto con gli uffici amministrativi, possono presentare proposte di delibera, corredate della relativa documentazione istruttoria.

ART. 5

1. I Consiglieri di Amministrazione hanno il diritto di accesso, in tempi rapidi, alla documentazione sulle tematiche che riguardano la vita amministrativa dell'Ateneo, e possono avere a disposizione i provvedimenti amministrativi ritenuti utili alla più approfondita e completa conoscenza.
2. I Consiglieri possono richiedere la documentazione inviando una e-mail alla Direzione Generale e agli Uffici amministrativi preposti, che forniranno tempestivamente le informazioni richieste a tale scopo. Rimangono ferme, comunque, le disposizioni vigenti sulla tutela dei dati personali.

CAPITOLO II Costituzione

ART. 6

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di un numero di partecipanti maggiore della metà della differenza fra i componenti in carica e gli assenti giustificati, purché tale numero non risulti minore di 6.
2. Se il numero raggiunto è dispari la validità della seduta è assicurata dal raggiungimento del numero intero di presenze immediatamente superiore alla metà del numero dei componenti in carica.
3. Trascorsi trenta minuti dall'orario di convocazione, senza che la seduta sia stata validamente costituita, la stessa non avrà luogo.
4. I componenti presenti, qualora vogliano lasciare definitivamente o solo temporaneamente la seduta prima dello scioglimento, hanno l'obbligo di segnalarlo manifestamente al Segretario verbalizzante. Solo in tale ipotesi la loro assenza verrà registrata.

ART. 7

1. Nelle adunanze possono essere sentiti, in quanto invitati dal Presidente per specifici punti all'ordine del giorno, anche su eventuale richiesta del Consiglio, esperti, tecnici, Prorettori e Delegati del Rettore su specifiche tematiche.
2. Nella sala dell'adunanza possono essere presenti funzionari, invitati dal Presidente, al fine di coadiuvare il Segretario nella verbalizzazione, senza facoltà di interferire o di esprimere opinioni.

CAPITOLO III Presidente

ART. 8

1. Il Rettore nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) convoca il Consiglio stesso;
 - b) stabilisce l'ordine del giorno;
 - c) riconosce la validità dell'adunanza e dichiara aperta la seduta, rinviandola nel caso contrario;
 - d) accerta i casi di assenza;
 - e) dirige i lavori del Consiglio;
 - f) indice le votazioni e ne proclama il risultato;
 - g) dichiara sciolta la seduta.

ART. 9

1. In casi di gravi intemperanze e/o disordini, il Presidente può sospendere o sciogliere l'adunanza facendone constatare i motivi nel verbale. L'adunanza una volta sciolta non può essere ripresa.



ART. 10

1. In caso di assenza o di impedimento il Rettore viene sostituito dal Prorettore Vicario.

CAPITOLO IV

Segretario

ART. 11

1. Il Direttore Generale dell'Università, nella sua qualità di Segretario del Consiglio, verbalizza, eventualmente coadiuvato dai funzionari di cui all'art. 7, i punti salienti della discussione prendendo nota degli interventi sui singoli argomenti.
2. I Consiglieri, a richiesta, potranno formulare per iscritto eventuali interventi o dichiarazioni di voto da riportare a verbale.

ART. 12

1. I verbali e i relativi estratti devono contenere l'indicazione dei votanti favorevoli dei votanti contrari e degli astenuti su ogni singola deliberazione.

ART. 13

1. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate a funzionario appositamente delegato dal Direttore Generale stesso.

CAPITOLO V

Funzionamento delle adunanze

ART. 14

1. Costituita e riconosciuta valida l'adunanza, la seduta ha inizio con le eventuali comunicazioni del Presidente. Questi successivamente apre la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3.

ART. 15

1. Per consentire la più ampia partecipazione alla discussione, e nel rispetto della necessaria speditezza dell'attività del Consiglio stesso, si prevede che ciascun componente possa intervenire nella discussione di un punto all'ordine del giorno, o di una questione posta dal Presidente nell'ambito di un punto all'ordine del giorno, di norma, due volte e complessivamente per circa quindici minuti.

ART. 16

1. La discussione viene aperta dopo la presentazione dell'argomento da parte del Rettore ovvero dal Presidente della competente Commissione istruttoria. Esauriti gli interventi, il Presidente della seduta dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a deliberare. A tal punto nessuno può più prendere la parola sull'argomento se non per dichiarazioni di voto che saranno presentate in forma scritta per una più puntuale verbalizzazione.

ART. 17

1. La votazione deve seguire immediatamente alla discussione.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente prescritto.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La votazione avviene per appello nominale, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge o dai Regolamenti dell'Amministrazione.
5. Le votazioni riguardanti le persone avvengono per scrutinio segreto ciò al fine di garantire la massima libertà nell'espressione di voto.
6. Le votazioni per appello avvengono secondo il seguente ordine: il Rettore per ultimo e gli altri Consiglieri in ordine alfabetico alternato al suo interno.



ART. 18

1. Nessun Consigliere può prendere parte alla discussione e al voto su questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il 4° grado; egli ha l'obbligo di allontanarsi prima ancora della discussione.

ART. 19

1. Nell'ordine del giorno di ciascuna adunanza sarà compreso il punto "Risposte ed interrogazioni" per consentire al Presidente di rispondere, entro la seconda seduta ordinaria successiva, a quesiti che eventualmente gli siano stati rivolti per iscritto dai Consiglieri, e per consentire ai presenti di presentare interrogazioni.
2. Le interrogazioni presentate fanno parte integrante del verbale della seduta: se presentate fuori dalla seduta il Presidente provvederà a leggerle e farle inserire nel verbale della prima seduta utile.

**CAPITOLO VI
Verbale dell'adunanza**

ART. 20

1. Ferma restando l'immediata esecutività delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione la relativa verbalizzazione dovrà essere approvata, di norma, non oltre la seconda seduta successiva.
2. Sull'approvazione del verbale i Consiglieri possono prendere la parola per osservazioni, addizioni e caducazioni, con esclusione di ogni argomento di merito sulle proposte già approvate o respinte.
3. Le deliberazioni devono portare un numero progressivo.
4. Le sedute consiliari vengono registrate ad esclusivo fine della verbalizzazione.

ART. 21

1. Tutti gli atti del Consiglio di Amministrazione sono pubblici ai sensi ed agli effetti delle normative vigenti.
2. I verbali, una volta approvati, sono pubblicati nell'apposita sezione del portale web di Ateneo.

**CAPITOLO VII
Commissioni e Gruppi di lavoro**

ART. 22

1. Sono istituite in seno al Consiglio di Amministrazione le seguenti Commissioni permanenti:
 - I. Commissione pianificazione strategica, rapporti con l'AOUN
 - II. Commissione bilancio, patrimonio ed edilizia
 - III. Commissione didattica e ricerca
 - IV. Commissione provvedimenti relativi al personale, regolamenti e terza missione
2. Resta salvo il potere del Consiglio di nominare nella composizione che riterrà opportuna, apposite Commissioni per materie e oggetti definiti fissando il termine per l'espletamento del mandato.
3. Il Direttore Generale organizza una Segreteria permanente delle Commissioni.
4. Entro un mese dal suo insediamento, il Consiglio viene convocato dal Rettore per procedere all'elezione dei Presidenti e dei componenti delle Commissioni.

ART. 23

1. Ciascuna Commissione è composta di norma da 3 Consiglieri eletti dal Consiglio compreso il Presidente. Ogni Commissione sarà assistita da un funzionario verbalizzante afferente all'Ufficio di Segreteria degli Organi Collegiali.
2. Eventuali modifiche durante il periodo di carica, la cui durata è pari a quella del Consiglio, saranno apportate dallo stesso Consiglio.



ART. 24

1. Nessun Consigliere può far parte di più di tre Commissioni consiliari permanenti di cui all'art. 22.
2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, procede prima alla elezione, con singola preferenza, dei Presidenti e successivamente, a quella dei componenti di ciascuna Commissione con il voto limitato a due nomi sulla base delle preferenze espresse dai singoli componenti.

ART. 25

1. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti. A tali riunioni istruttorie possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i componenti del Consiglio.
2. Nelle sedute di Commissione possono essere sentiti, in quanto invitati dal Presidente per specifici punti all'ordine del giorno, anche su eventuale richiesta dei Componenti della Commissione, esperti, tecnici, Prorettori e Delegati del Rettore su specifiche tematiche.

ART. 26

1. L'Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta, mette a disposizione delle Commissioni, tutti gli atti necessari per l'efficace espletamento delle attività di competenza. Con riferimento agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute consiliari, la Commissione procede, in tempo utile, all'istruttoria delle pratiche ed elabora una proposta di deliberazione che viene illustrata nel corso della seduta del Consiglio dal Presidente della Commissione o da un suo delegato, e viene acquisita agli atti del Consiglio stesso.
2. Il componente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a non divulgare atti e informazioni riservate, di cui è venuto a conoscenza per l'assolvimento del mandato istituzionale.

ART. 27

1. Le Commissioni vengono convocate dai Presidenti sulla base di un ordine dei lavori, di regola, presso la Sede centrale dell'Università.

ART. 28

1. Le Commissioni per il proprio lavoro si avvalgono della Segreteria permanente di cui all'art. 22.
2. Le Commissioni possono avvalersi del parere di esperti o della consulenza degli Uffici ai fini dell'acquisizione di dati e notizie utili all'espletamento del loro mandato.
3. Eventuali oneri aggiuntivi per l'acquisizione di consulenze esterne dovranno essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione su previste voci di bilancio.

**CAPITOLO VIII
Norme finali**

ART. 29

1. Modifiche al presente Regolamento potranno essere richieste da un numero di Consiglieri non inferiore ad un terzo dei componenti del Consiglio.
2. Il testo della modifica deve essere inviato al Rettore che lo sottoporrà, nella prima adunanza utile, all'esame del Consiglio stesso.

Il Rettore
F.to Prof. Massimo Midiri